



Modifiche al c.d. Codice della crisi e dell'insolvenza
Audizione di Confindustria

24 maggio 2022

Illustri Commissari,

Vi ringrazio per l'invito a questa Audizione, che ci offre l'opportunità di condividere alcune riflessioni in ordine ai recenti interventi - *de jure condendo* - sul decreto legislativo n. 14/2019, recante il *Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza* (in seguito Codice).

Anzitutto, non possiamo esimerci dall'evidenziare un difetto di coinvolgimento degli *stakeholder* nella gestazione delle norme. Difetto a causa del quale, non soltanto il legislatore, a differenza che in passato, non si è potuto avvalere degli *input* di coloro che poi dovranno applicare tali norme, ma non è stato possibile preparare per tempo gli operatori a vario titolo coinvolti - imprese, professionisti, magistrati - che si troveranno a fare i conti con nuove regole, in parte diverse da quelle pubblicate ma rimaste sospese per circa tre anni. Appare, dunque, particolarmente pertinente l'auspicio contenuto nel parere della Commissione Giustizia del Senato di un'*adequata azione di comunicazione istituzionale, volta alla piena conoscenza della normativa in via di introduzione*.

Continuando a muoverci sul piano metodico, appare discutibile la scelta di mettere sul tavolo una bozza di decreto correttivo al Codice in questa fase.

Infatti, se da un lato il Governo può certamente adottare disposizioni integrative e correttive del Codice alla luce della legge delega n. 155 del 2017, come peraltro ha già fatto nel 2020 (D.Lgs. n. 147/2020); dall'altro, il Codice medesimo sta formando oggetto di una significativa revisione in attuazione della c.d. Direttiva *Insolvency* (UE/2019/1023 - in seguito, la Direttiva), ragion per cui ne è stata opportunamente posticipata l'entrata in vigore. In considerazione delle tempistiche, lo scenario che si prospetta è dapprima l'entrata in vigore del Codice già modificato e, nell'ordine di qualche mese, di ulteriori nuove modifiche.

È lecito chiedersi, allora, come mai anche le misure contenute nella bozza di correttivo circolata solo la settimana scorsa non siano già confluite nello schema di recepimento della Direttiva (in seguito lo Schema), considerato che gli interventi proposti sembrano inserirsi nel solco dell'efficienza e della celerità delle procedure, non solo di ristrutturazione ma anche di liquidazione, perseguite dalla Direttiva medesima. Dato lo stato dell'arte dell'*iter* parlamentare consultivo, modificare ora in tal senso lo Schema è un'operazione più complessa. In ogni caso, è innegabile che questi esercizi di regolazione continuino a rendere ancora più instabile un quadro normativo già alquanto confuso.

Tanto premesso, le osservazioni che seguono riguardano alcuni temi toccati dallo Schema e che, peraltro, hanno già formato oggetto di un documento di osservazioni di Confindustria e CNDCEC - inviato a Codesto ufficio nelle settimane scorse - e che hanno trovato rispondenza nel successivo parere del Consiglio di Stato (n. 00832/2022).

Lo Schema sostituisce le *procedure di allerta e di composizione assistita della crisi* disciplinate nell'attuale Titolo II del Codice, con l'istituto della **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa** (introdotto dal DL n. 118/2021, c.d. DL Crisi di Impresa e Giustizia e modificato in sede di conversione del DL n. 152/2021, c.d. PNRR) (art. 6 dello Schema che prevede i nuovi artt. 12 e ss. del Codice).

Come rilevato anche dal Consiglio di Stato, la **stabilizzazione** della composizione negoziata, già in vigore dallo scorso 15 novembre, rappresenta una scelta apprezzabile.

Infatti, stante la perdurante situazione di crisi, da tempo Confindustria ha sostenuto l'urgenza del rinvio dell'entrata in vigore delle procedure di allerta e composizione assistita,

come pure la necessità di avviare una riflessione circa una loro revisione. Ciò in quanto, in virtù dei presupposti di attivazione e della complessità operativa che le connota, tali procedure avrebbero rischiato di travolgere invece che sostenere una larga fetta di imprese, soprattutto di minori dimensioni.

Tuttavia, nell'impiantare la composizione negoziata nel Codice, lo Schema vi apporta alcune modifiche ma senza tenere conto delle osservazioni svolte dagli *stakeholder*, compresa Confindustria, durante l'*iter* di conversione del DL Crisi di Impresa e Giustizia.

Valgano un paio di esempi ancora attuali.

Per espletare l'incarico, l'**esperto** può avvalersi di soggetti dotati di specifica **competenza, anche nel settore economico** in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

In verità, dovrebbe essere l'esperto stesso ad avere una profonda conoscenza del settore in cui opera l'impresa. Ciò appare necessario affinché tale figura, su cui il nuovo istituto fa perno, possa risultare idonea ad assicurare una soluzione per il risanamento in tempi brevi. In linea con questa impostazione, già il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 (emanato ai sensi dell'art. 3 del DL Crisi di Impresa e Giustizia), ha richiesto che, nell'accettare l'incarico, l'esperto dichiari di essere in possesso della necessaria competenza, tenuto conto del settore in cui opera l'impresa. Pertanto, sarebbe opportuno integrarne anche in via normativa i requisiti di nomina, prevedendone espressamente, insieme a quelli di indipendenza e professionalità, la specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore. Al riguardo, poi, risulterebbe particolarmente utile che, all'atto della nomina, la commissione si avvalga del parere anche non vincolante dell'associazione di categoria di riferimento dell'imprenditore. In tal modo, infatti, si recupererebbe un elemento premiante degli OCRI - gli organismi di composizione chiamati a gestire allerta e composizione assistita - ove veniva contemplato un coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria nella nomina del cd. *componente amico*. Ciò nella consapevolezza che le associazioni sono portatrici di un importante bagaglio di conoscenze e competenze, nonché aiutano le imprese a percepire queste nuove figure, non già come "inquisitori", ma come soggetti in grado di assisterle e agevolarle nella gestione della propria crisi.

Peraltro, per evitare un eccessivo aggravio dei costi per il debitore, opportunamente all'esperto non verrebbero rimborsati gli esborsi sostenuti per remunerare i soggetti di cui si è avvalso. Tuttavia, questo potrebbe disincentivare il ricorso a tali soggetti e, dunque, comportare una sottovalutazione delle peculiarità e necessità del settore interessato. Inoltre, sempre in una logica di efficienza e contenimento dei costi, l'esperto dovrebbe potersi avvalere di un revisore solo laddove l'impresa non abbia già nominato l'organo di controllo interno o il revisore stesso, ovvero non si avvalga di un apposito consulente.

Ancora, la composizione negoziata può avere quale apposito esito una domanda di **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio. Infatti, qualora dalla relazione finale dell'esperto risulti che le trattative non siano andate a buon fine, nei sessanta giorni successivi l'imprenditore può presentare una domanda di concordato per la liquidazione del patrimonio, che non prevede l'approvazione dei creditori ma direttamente l'omologazione da parte del tribunale, sul presupposto che l'esperto abbia già valutato l'assenza di altre soluzioni percorribili.

Tuttavia, **non è richiesto** che questa proposta di concordato assicuri il pagamento di almeno il **20%** dei crediti chirografari; percentuale minima di soddisfazione che dovrebbe

continuare a essere salvaguardata anche in questa sede, in quanto la prassi applicativa ha dimostrato quanto, in assenza della stessa, i creditori chirografari siano stati fortemente penalizzati, quando non compromessi, dai concordati liquidatori. Questo presidio, infatti, da un lato, è in linea con la funzione di garanzia che l'esperto deve svolgere anche nei confronti dei creditori; dall'altro, non si pone in contrasto con gli obiettivi di speditezza ed efficienza della nuova soluzione concordataria, in quanto il rispetto della predetta percentuale potrà essere verificata dal Tribunale in sede di omologazione.

Inoltre, è opportuna una riflessione sul regime delle **misure protettive** del patrimonio e sul loro impatto sui **contratti pendenti**. In particolare, lo Schema prevede che, a fronte della presentazione dell'istanza di composizione negoziata e della richiesta di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza (art. 6 dello Schema che introduce il nuovo art. 18, co. 5 del Codice). Pur comprendendo la *ratio* della misura, che recepisce l'articolo 7, comma 4, della Direttiva, in una logica di maggiore equilibrio tra la posizione del debitore e quella dei creditori, si potrebbe specificare che questi ultimi possono sospendere l'adempimento nel periodo intercorrente tra pubblicazione dell'istanza e conferma delle misure protettive. Specularmente, una previsione simile potrebbe essere inserita in sede di concordato continuità aziendale (art. 21 dello Schema che introduce il nuovo art. 94-*bis*, co. 2)

Proseguendo nel merito, continua a destare **perplexità il ruolo riconosciuto ai creditori pubblici qualificati** (CPQ) dalla legge di conversione del c.d. Decreto PNRR (DL n. 152/2021) e rafforzato dallo Schema. Infatti, quest'ultimo, nel confermare il dovere dell'imprenditore di adottare presidi organizzativi idonei alla rilevazione tempestiva, ha chiarito i criteri per valutare l'adeguatezza di tali presidi, ha introdotto i *segnali di allarme* e vi ha ricompreso le esposizioni debitorie nei confronti dei CPQ (art. 2 dello Schema che modifica l'art. 3 del Codice), in particolare:

- per l'INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare che *i*) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, superi il 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e l'importo di 15 mila euro e *ii*) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, superi i 5 mila euro;
- per l'INAIL, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di 5 mila euro;
- per l'Agenzia delle Entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5 mila euro;
- per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superiori per le imprese individuali all'importo di 100 mila euro, per le società di persone all'importo di 200 mila euro, per le altre società all'importo di 500 mila euro (art. 6 dello Schema che introduce l'art. 25-*novies*).

Nella consapevolezza che questa impostazione è in linea con la richiesta della Direttiva di incentivare anche i soggetti tenuti al controllo contabile e le autorità fiscali e di sicurezza sociale a segnalare al debitore le posizioni finanziarie passive indicative di una situazione

di crisi (art. 3), si rileva però che, come osservato anche dai pareri del Consiglio di Stato e del Senato, gli **importi individuati** appaiono molto esigui, non particolarmente significativi rispetto alle citate finalità e, pertanto **andrebbero innalzati**. In particolare, si evidenzia l'inadeguatezza della soglia prevista per i debiti IVA, soprattutto se si pensa che, a differenza degli altri tributi (per i quali la scadenza deve essere superiore ai 90 giorni) e in ragione delle modalità di liquidazione del tributo, in taluni casi la segnalazione potrebbe riguardare anche mancati versamenti scaduti da appena 15 giorni (contribuenti trimestrali) rispetto ai termini di legge.

Per ovviare a tali criticità, si potrebbe ipotizzare una soglia minima di 35 mila euro - in linea con quanto previsto dall'attuale disciplina del *Codice dei contratti pubblici* con riguardo alle irregolarità fiscali non definitivamente accertate (D.Lgs. n. 50/2016, art. 80) - e soglie incrementalmente che tengano conto anche della dimensione aziendale.

Infatti, nel mantenere soglie così ridotte, si corre il rischio di generare segnalazioni di "false" crisi aziendali, non circoscrivendo la composizione negoziata a soggetti in un'oggettiva e temporanea difficoltà finanziaria, bensì estendendola a coloro interessati da "fisiologici" ritardi nei pagamenti tributari.

Inoltre, alla lettera d), sarebbe opportuno eliminare il riferimento ai crediti affidati per la riscossione *autodichiarati*, che rischia di indurre in errore sul soggetto pubblico tenuto alla segnalazione. Infatti, i debiti tributari risultanti dalle dichiarazioni fiscali non assolti dai contribuenti alle ordinarie scadenze sono oggetto di liquidazione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate e, solo successivamente all'esperimento senza successo di tale procedura, gli stessi vengono affidati alla riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Pertanto, è da ritenersi che il Legislatore abbia voluto fare riferimento esclusivamente ai crediti affidati alla Agenzia delle Entrate Riscossione accertati a titolo definitivo in quanto il relativo provvedimento amministrativo non è stato impugnato nei termini oppure, pur impugnato, è intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Potrebbe essere altresì opportuno precisare che rilevano esclusivamente le posizioni debitorie affidate alla riscossione per le quali sussiste un obbligo di pagamento, con esclusione delle somme oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelle oggetto di rateizzazione. Di tale differenziazione, sarebbe utile tener conto anche in fase di elaborazione del certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364 del Codice.

Infine, non si condivide l'allargamento del perimetro dei CPQ ricomprendendovi anche l'INAIL alla stregua di un'estensione automatica. Al riguardo, peraltro, si osserva che lo Schema prevede l'applicabilità della relativa disciplina con la medesima decorrenza delle disposizioni riguardanti l'INPS, ossia in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, per evitare un'applicazione retroattiva, andrebbe quantomeno previsto che con riferimento all'INAIL essa si applichi in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come richiesto anche dal Senato e dalla Commissione Bilancio della Camera. Inoltre, appare utile segnalare che, con riguardo alle segnalazioni sul debito IVA, la norma cita il primo trimestre 2022 non come termine di decorrenza ma come unico periodo di applicazione della novella disciplina; previsione che sarebbe illogica e poco coerente con gli obiettivi prefissi.

Sempre nell'ambito dei doveri del debitore, lo Schema inserisce una previsione riguardo al **coinvolgimento dei sindacati**, specularmente a quella già prevista con riferimento alla

composizione negoziata (art. 2 dello Schema che sostituisce l'art. 4 del Codice, co. 3 e art. 6 dello Schema che introduce l'art. 16, co. 8).

In particolare, è stabilito che, qualora la legge o il contratto collettivo applicabile non prevedano diverse procedure di informazione e consultazione, prima della predisposizione del piano, il datore di lavoro con più di 15 dipendenti è tenuto a informare le rappresentanze sindacali delle rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche se riguardano soltanto l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni; informativa a seguito della quale, su richiesta dei sindacati, può aprirsi una fase di consultazione con vincolo di riservatezza.

Invero, la Direttiva (art. 13, par. 1, lett. b) richiede il rispetto del diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori conformemente ad altre disposizioni comunitarie, richiamando quelle di cui alla Direttiva 2002/14/CE (art. 3, par. 1), che prevede l'applicazione del quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori a: a) le imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti oppure b) gli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20 addetti, rimettendo la scelta agli Stati membri. Nel nostro ordinamento, il legislatore ha adottato la prima opzione, *i.e.* almeno 50 dipendenti (D. Lgs. 25/2007, art. 3).

Pertanto, non si comprende appieno la *ratio* della fissazione di una soglia dei lavoratori considerevolmente più bassa. Potrebbe trattarsi di un tentativo di allineamento alla soglia rilevante ai fini del trasferimento di azienda di cui all'articolo 47 della legge n. 428/1990, che qui viene richiamato per l'individuazione dei soggetti sindacali. Più in generale, la soglia minima dei 15 dipendenti è quella fissata dall'articolo 35 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) per individuare le imprese soggette all'applicazione della disciplina sulle rappresentanze sindacali. Tuttavia, come osservato anche dal Consiglio di Stato e dalla Commissione Giustizia del Senato, è auspicabile una soluzione di maggiore equilibrio. In particolare, a nostro avviso, si dovrebbe **recuperare l'approccio richiesto dalla Direttiva** e già fatto proprio dal nostro legislatore, adottando la soglia di almeno 50 dipendenti.

Proseguendo oltre, la principale novità dello Schema è rappresentata dall'introduzione del **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** (PRO), mediante il quale il debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, che dovranno approvare il piano all'unanimità (fatta salva la possibilità per il creditore dissenziente di proporre opposizione e, per il tribunale, di omologare il piano quando il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale), e la distribuzione del ricavato anche in deroga alla disciplina civilistica su responsabilità patrimoniale del debitore e su concorso dei creditori e cause di prelazione (art. 16 dello Schema che introduce gli artt. 64-*bis* e *ter*).

Anzitutto, si osserva come il PRO, unitamente alle significative modifiche che interessano il concordato con continuità aziendale, viene ad arricchire il corredo di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che è già molto articolato, in quanto comprende: piano attestato di risanamento, anche rafforzato; accordi di ristrutturazione - dei debiti, agevolati, a efficacia estesa; convenzione di moratoria; concordato preventivo - liquidatorio, liquidatorio semplificato quale esito della composizione negoziata, in continuità. Strumenti giudiziali e stragiudiziali che continuano ad avere discipline autonome e separate e tra i quali sembra mancare una logica di modularità.

Da qui, discende anzitutto la **necessità di maggiore ordine e chiarezza** al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti gli operatori. Infatti, il succedersi di

provvedimenti, cambiamenti e integrazioni senza una meditata visione di insieme sta generando un diffuso disorientamento e rischia di non centrare gli obiettivi di semplificazione degli istituti e di valorizzazione dell'autonomia privata cui la Direttiva mira. Considerazioni e preoccupazioni condivise anche dal Consiglio di Stato e dal Senato.

Per le stesse ragioni ci si chiede se l'introduzione di uno strumento *ad hoc* quale il piano di ristrutturazione omologato sia effettivamente necessaria ai fini del recepimento della Direttiva, tanto più che, come rilevato dal Consiglio di Stato, tale strumento non troverebbe supporto nell'articolo 11 della Direttiva, invocato dalla Relazione illustrativa, e neppure negli articoli 9 e 10. Pertanto, ci si chiede se si possa optare unicamente per il rafforzamento di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, per molti aspetti già compatibili.

Nel solco di questa riflessione, si invita inoltre, in linea con la valutazione del Consiglio di Stato, a **tenere in maggior considerazione il rapporto tra gli istituti della composizione negoziata e della domanda con riserva, dalla quale si può virare verso** l'una o l'altra soluzione di regolazione della crisi, realizzando quella flessibilità suggerita dalla Direttiva. Infatti, gli articoli 40-44 del Codice consentono di accedere mediante la domanda con riserva non soltanto a concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ma, stando alle novità dello Schema, anche al **PRO**. Tuttavia, la domanda con riserva seguita da un PRO rischia di sovrapporsi e spiazzare la composizione negoziata, per diverse ragioni.

Infatti, le prime sono di accesso immediato e non implicano una valutazione preliminare sull'esito (artt. 40 ss. del Codice), a differenza della composizione negoziata dove l'accesso alle trattative è subordinato a una valutazione positiva dell'esperto (art. 6 dello Schema che introduce l'art. 17, co. 5). Non solo, ma la domanda con riserva consente di posticipare la presentazione della proposta e del piano (art. 44, co. 1, let. a) del Codice), mentre la composizione negoziata richiede che vi sia almeno un progetto di piano di risanamento (art. 6 dello Schema che introduce l'art. 17, co. 3, let. b), e consente una maggiore facilità della conferma delle misure protettive da parte del tribunale, non essendo il giudice chiamato a valutare la funzionalità delle stesse al buon esito delle trattative (artt. 54-5 del Codice e come sostituiti dall'art. 13 dello Schema), come avviene invece per la conferma delle misure protettive in sede di composizione negoziata (art. 6 dello Schema che introduce l'art. 19, co. 4). Inoltre, nel PRO, i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore - si tratta degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non essendo richieste autorizzazioni - sono prededucibili (art. 16 dello Schema che introduce l'art. 64-*bis*, co. 2, che richiama l'art. 46, co. 4-5 del Codice), mentre nella composizione negoziata la prededucazione va riconosciuta dal tribunale sia pure per farla valere nelle procedure successivamente aperte (art. 6 dello Schema che introduce l'art. 20).

Alla luce di quanto precede, occorrerebbe valutare di prevedere che al PRO non si possa accedere attraverso la domanda con riserva ma soltanto a esito della composizione negoziata, eventualmente estendendo i benefici fiscali previsti per quest'ultima.

Da un punto di vista sistematico, infatti, occorre sottolineare che l'innovazione del piano di ristrutturazione in ordine alle regole di distribuzione opera soltanto a fronte dell'approvazione della proposta da parte dell'unanimità delle classi (art. 16 dello Schema che introduce l'art. 64-*bis*, co. 1); unanimità assai improbabile da conseguire *ex abrupto* ma che dovrebbe essere costruita nelle more delle trattative, perno proprio della composizione negoziata (art. 6 dello Schema che introduce gli artt. 16, co. 3 ss., 17 co. 5 ss. e 23).

Su un piano di opportunità, inoltre, si evidenzia che la possibilità di accedere al piano di ristrutturazione con domanda con riserva possa, da un lato, prestare il fianco a qualche utilizzo distorto del meccanismo, alla stregua di quanto accaduto in passato con il concordato c.d. in bianco; dall'altro, disincentivare il ricorso alla composizione negoziata.

Si è fatto poi cenno alle importanti modifiche riguardanti il **concordato con continuità**. Tra queste ultime, suscita qualche perplessità la **maggioranza** prevista per l'approvazione della proposta. Infatti, lo Schema prevede che occorre la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe (art. 23 dello Schema che introduce il nuovo art. 109, co. 5 del Codice). Tuttavia, appare utile evidenziare, come fatto dal Consiglio di Stato, che il meccanismo proposto si espone a un duplice ordine di obiezioni. Infatti, vi è la possibilità che la proposta finisca per l'essere approvata in assenza della maggioranza dei crediti; più in generale, considerare raggiunta la maggioranza sulla base dei creditori votanti è opzione non contemplata dalla Direttiva.

Infine, una riflessione di carattere sistematico. Come noto, il Ministro della Giustizia ha annunciato una **riscrittura** delle **norme penali fallimentari**, sino a oggi accantonata per la sua estrema delicatezza e che, tuttavia, non può essere più procrastinata, anche in considerazione degli imminenti interventi sul piano civilistico prospettati dallo Schema. In particolare, si osserva che, a fronte del progressivo ampliamento del ventaglio degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, si allargano anche i margini di discrezionalità attraverso cui l'imprenditore, sia individuale, sia collettivo può individuare le misure idonee a intercettare tempestivamente lo stato di crisi e le iniziative adeguate ad affrontarla.

Il rovescio della medaglia è una maggiore incertezza riguardo la sindacabilità *ex post*, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi. In verità, questa incertezza si ravvisa a partire dal *dies a quo*, che presenta forti connotati di discrezionalità connessi ai *segnali di allarme* introdotti dallo Schema e dall'impianto dell'adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa così come novellato (art. 2 dello Schema che sostituisce l'art. 3 del Codice). Quindi, in un simile scenario, è indispensabile non dimenticare che tali scelte sono anche figlie delle percezioni del momento e, se la *business judgement rule* è un principio da preservare, lo dovrà essere anche nella delicata fase della crisi per l'imprenditore, gli organi di controllo societari e altresì i professionisti coinvolti. Pertanto, come auspicato anche dalla Commissione Giustizia del Senato, la revisione della materia è divenuta ormai urgente, in linea con l'impostazione adottata anche dal legislatore europeo, improntata alla valorizzazione dell'autonomia privata e alla salvaguardia del valore d'impresa e assai meno a presunzioni applicate con lettura postuma degli eventi.